

DR

Oggetto:

Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA' FASE 3: ulteriore aggiornamento Rev. 3 Approvazione.

Dirigente:
Direttore
Generale
Dott.ssa Anna
Vivolo

Responsabile Area: Dott.ssa Alessandra De Nunzio

DECRETO RETTORALE

Il Rettore

Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il quale sono stati approvati il "Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19 (versione n. 2 del 30.04.2020)" e l'Addendum "Sicurezza", pubblicati nel portale di Ateneo alla sezione Coronavirus:

Visto il D.R. n. 909 del 27.05.2020 con il quale è stato approvato l'Addendum sicurezza rev. 1 fase 2 al protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Visti i successivi DD.RR. n. 1132 del 29.6.2020, n. 1570 del 14.9.2020, n. 155 del 8.2.2021 e n. 515 del 30.3.2021 con i quali sono stati approvati gli aggiornamenti al "Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19. (vers. 2 del 30.4.2020)";

Visto il DL 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale è stato tra l'altro prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 nonchè previsto l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a far data dal 6 agosto 2021 per l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra le quali quelli bibliotecari e convegnistica e congressuale;

Visto inoltre il DL 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" il quale prevede che le attività didattiche e curriculari delle Università siano svolte prioritariamente in presenza;

Visto in particolare l'art. 9-ter, comma 1, ai sensi del quale dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9-ter, il mancato rispetto delle disposizioni suddette da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

Tenuto conto inoltre che le disposizioni suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. 35309-04/08/2021;



Richiamato infine il comma 4 dell'art. 9-ter ai sensi del quale i responsabili delle Università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1;

Viste le ulteriori regole di sicurezza richiamate dal DL – rispetto all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, al divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5°), alle quali le Università si erano già conformate nel corso dell'ultimo anno accademico – che hanno una significativa incidenza sull'organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto quelle didattiche e curriculari;

Ricordata inoltre l'applicazione delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal DL 22 aprile 2021, n. 52, come in particolare l'art. 23 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse;

Vista la circolare MUR prot. 10892 del 7.8.2021 con la quale il Ministro, dopo aver ripercorso i passaggi salienti del DL n. 111/2021, sottolinea come le Università siano chiamate ad effettuare le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19 "secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e comunque secondo scelte organizzative di ciascun ateneo, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy ed in particolare avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde Covid-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma"; "le verifiche nei confronti degli studenti universitari avvengono a campione e secondo modalità individuate dalle singole Università"; "le verifiche sopra richiamate competono ai "responsabili" delle Università, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all'organizzazione, che ciascun Ateneo assumerà per il controllo":

Considerato in sintesi che, ai sensi della normativa sopra richiamata, come ripercorsa dalla nota MUR, l'obbligo di esibire ed essere in possesso della "certificazione verde Covid-19" è previsto:

- dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza;
- per tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, bibliotecario e Cel;
- per tutti gli studenti per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;
- con la sola eccezione del personale docente e tecnico amministrativo bibliotecario e cel, nonché per gli studenti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute.

Considerato che sul portale del Ministero della Salute al link https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto



sono rinvenibili informazioni utili per le modalità di ingresso per soggetti provenienti da paesi extraUE e per la verifica dei certificati;

Dato atto che le verifiche del possesso da parte del personale e degli studenti della certificazione verde Covid-19 saranno effettuate secondo quanto previsto da normativa vigente e le stesse saranno effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

Viste le istruzioni/informazioni per gli operatori relative all'app VerificaC19, tesa alla verifica della validità della certificazione verde Covid-19, pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri al link https://www.dgc.gov.it/web/app.html;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-ter comma 5, la violazione delle disposizioni suddette è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Richiamato altresì il comma 8 del medesimo articolo nella parte in cui prevede che tutte le attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 debbano avvenire "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

Richiamato altresì il DL 23 luglio 2021 n. 105 in particolare l'art. 3 che ha integrato il DL 2 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) prevedente l'accesso in zona bianca ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 in caso di convegni e congressi;

Attesa quindi la necessità di assumere quanto prima possibile, stante la decorrenza del DL n. 111 dal 1° settembre 2021, le determinazioni organizzative in merito allo svolgimento delle attività didattiche relative al primo semestre del prossimo anno accademico 2021/2022 e alle attività universitarie;

Considerato che il Tavolo c.d. TACI, riunitosi in data 25 agosto 2021, ha preso in esame e condiviso gli aggiornamenti al piano di attività fase 3 alla luce della normativa intervenuta;

Preso atto che in presenza di eventuali nuovi ulteriori disposizioni normative in materia si procederà ad integrare il presente provvedimento;

Visti gli artt. 16 e 20, commi 2 lett. a) dello Statuto in merito alla competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in relazione agli atti programmazione;

Visto l'art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Sono adottate ed approvate, in conformità alla normativa vigente ed in attuazione della circolare MUR prot. 10892 del 7.8.2021, le scelte



organizzative contenute nel documento "Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020). PIANO DELLE ATTIVITA' FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 3)", allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

❖ E' disposta la pubblicazione dell'aggiornamento del Portale di Ateneo alla sezione Coronavirus.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili.

Il Rettore

Prof. Maurizio OLIVIERO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)